

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA
PIATTAFORMA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE SONORA IN
TECNICA DIGITALE DAB+**

1. PREMESSA

1. Al fine di promuovere la diffusione della radiofonia digitale in Italia, l’Autorità ha intrapreso nel corso degli anni molteplici iniziative, sviluppate lungo due principali direttrici: la pianificazione delle risorse frequenziali disponibili per il servizio e la regolamentazione dell’avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB+ (*Digital Audio Broadcasting*).
2. A due anni dall’adozione del “*Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+*” (PNAF-DAB) avvenuta con la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022, l’Autorità, attraverso la presente indagine conoscitiva, intende acquisire elementi di conoscenza e informazione sull’effettivo stato di implementazione del Piano, sia a livello nazionale che locale, oltre a individuare eventuali ostacoli che ne rallentino l’attuazione.
3. Nella prospettiva di favorire lo sviluppo della piattaforma DAB+, è altresì necessario che l’Autorità acquisisca informazioni e dati, qualitativi e quantitativi, sul mercato della radiofonia digitale terrestre, con riferimento sia al lato dell’offerta di capacità trasmissiva sulle reti nazionali e locali, sia al lato della domanda di capacità da parte dei fornitori di contenuti radiofonici nazionali/locali. Parimenti, risulta di interesse conoscere le tendenze di fruizione dei servizi di radiodiffusione sonora digitale e la diffusione delle diverse tipologie di ricevitori radio.
4. Sotto altro profilo, a quindici anni dall’introduzione da parte dell’Autorità del “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*” (di seguito, il *Regolamento DAB*) con delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, l’Autorità, con la presente indagine conoscitiva, intende anche valutare la necessità di aggiornare il quadro regolamentare vigente per garantirne la coerenza con la legislazione di settore recata dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* e dal *Testo Unico*, oggetto nel corso degli anni di profonde modifiche ed integrazioni. Inoltre, l’Autorità si propone di verificare l’efficacia della regolamentazione attuale e di considerarne eventuali modifiche, con l’obiettivo di rispondere sia alle esigenze del settore



indicate nel presente documento sia a quelle che potrebbero emergere dall'indagine stessa.

5. Tanto premesso, nel seguito si illustreranno le tematiche sulle quali si propone il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo del mercato radiofonico DAB+. Nell'Annesso saranno inoltre specificate le modalità di partecipazione all'indagine conoscitiva.

2. LA PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE

2.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

6. L'attività di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale svolta dall'Autorità è stata fortemente influenzata nel corso degli anni dalla disponibilità effettiva delle risorse frequenziali per tale servizio. A partire dal 2012, infatti, l'Autorità ha ritenuto opportuno favorire comunque l'avvio del mercato della radiofonia digitale mediante l'adozione progressiva di una pianificazione provvisoria delle frequenze di rete per il servizio radiofonico digitale, sia a livello nazionale che locale, basata sulle frequenze via via disponibili, negli specifici bacini di servizio sul territorio nazionale in cui il passaggio definitivo alle trasmissioni televisive digitali terrestri era già stato completato liberando risorse internazionalmente coordinate utilizzabili per la radiofonia.
7. Le frequenze così pianificate sono state oggetto di assegnazione da parte del Ministero, che, in applicazione della disciplina dettata dall'Autorità con il *Regolamento DAB*, ha rilasciato tre autorizzazioni per l'esercizio di altrettante reti di radiodiffusione sonora digitale in ambito nazionale, rispettivamente a RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, al consorzio ClubDAB (ora DAB Italia Società Consortile per Azioni, di seguito DAB Italia) e a EuroDAB Italia, Società consortile a Responsabilità Limitata (di seguito EuroDAB). L'assegnazione delle reti destinate al comparto locale è stata, al contrario, molto contenuta, stante la limitatezza delle risorse pianificate in un numero ristretto di bacini locali, risultante in circa una ventina di diritti d'uso tutti temporanei rilasciati dal Ministero.
8. Un nuovo impulso alla pianificazione della radiodiffusione sonora digitale è derivato dalla liberazione della banda a 700 MHz dai servizi di radiodiffusione televisiva a favore dei sistemi di comunicazione elettronica mobile, completata il 30 giugno 2022. Questo ha comportato una complessa attività di riassetto (*refarming*) del sistema nazionale di radiodiffusione televisiva digitale terrestre, che ha coinvolto anche il settore della radiodiffusione sonora digitale. Tale riassetto ha



permesso la liberazione di quasi tutta la banda VHF-III¹, prioritariamente destinata al servizio radiofonico digitale.

9. La situazione era favorevole anche dal punto di vista del coordinamento internazionale. Vi era, infatti, una stabilità consolidata su gran parte del territorio nazionale grazie agli accordi nel frattempo sottoscritti dall'Italia con Svizzera, Austria, Malta, Francia, Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Ciò ha reso possibile pianificare un numero di risorse superiore a quello consentito dall'accordo generale ITU di coordinamento internazionale, e cioè il Piano Ginevra 2006. D'altra parte, le negoziazioni pur avviate nel 2019 con i Paesi del versante orientale adriatico-ionico (Slovenia, Croazia, Bosnia, Montenegro, Albania e Grecia) erano in stallo da mesi, senza prospettive di risultati a breve termine.
10. In tale contesto, l'Autorità ha deciso di procedere all'adozione del PNAF-DAB con la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022. Sulla base delle risorse della banda VHF disponibile, internazionalmente attribuite all'Italia, l'Autorità ha pianificato le frequenze per le nuove reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale sia a livello nazionale che locale.
11. Il PNAF-DAB, benché rubricato come provvisorio, rappresenta il primo piano nazionale strutturale per il servizio radiofonico digitale terrestre. Esso pianifica infatti n. 3 reti di radiodiffusione sonora in ambito nazionale, con struttura isofrequenziale (*Single Frequency Network o SFN*) per macroaree di diffusione. Il Piano prevede, inoltre, 90 reti in ambito locale, delle quali 54 reti con copertura regionale (di cui 27 decomponibili in sub-bacini) e 36 reti con copertura pluri-provinciale o provinciale². In particolare, le tre reti nazionali sono pianificate in modo da garantire una copertura radioelettrica equivalente, pur con una configurazione differenziata delle frequenze in ragione della necessità di assicurare un uso efficiente dello spettro radioelettrico, tenendo conto delle disponibilità di risorse attribuite all'Italia.
12. In linea con le previsioni del *Testo Unico*, il PNAF-DAB è stato elaborato sulla base degli accordi di coordinamento internazionali vigenti. Per quanto riguarda in particolare il versante adriatico-ionico, il Piano si basa sulla distribuzione di risorse prevista dal Piano di Ginevra '06, non essendo stato ancora concluso, come visto, alcun accordo multilaterale con i Paesi radioelettricamente confinanti su tale versante. Il Piano è del resto rubricato come "provvisorio" proprio in ragione del

¹ Salvo che per un singolo canale destinato a usi televisivi e pianificato per la rete nazionale televisiva n. 12.

² Ai sensi della delibera n. 286/22/CONS, le precedenti delibere di pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale precedentemente in vigore cessano di avere efficacia secondo il calendario nazionale definito dal Ministero per l'attuazione del PNAF-DAB.



fatto che è ancora in corso il tavolo negoziale internazionale, coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la pianificazione delle frequenze lungo il bacino adriatico-ionico, che potrebbe condurre a una revisione di alcune attribuzioni di frequenza all'Italia entro tale bacino. Ciò è stato trasparentemente esposto nel PNAF-DAB vigente.

2.2. Lo stato di attuazione del PNAF-DAB

2.2.1. Il comparto nazionale

13. I diritti d'uso per le tre reti nazionali pianificate ai sensi del PNAF-DAB sono stati assegnati dal Ministero alle società già titolari di diritti d'uso nazionali per le reti provvisorie preesistenti, mediante una procedura di conversione/adeguamento. In particolare, il Ministero ha assegnato i diritti d'uso della Rete nazionale n. 2 alla società consortile DAB Italia (il 20 settembre 2022), i diritti d'uso della Rete nazionale n. 3 alla società consortile EuroDAB (il 18 novembre 2022) e i diritti d'uso della Rete nazionale n. 1 alla RAI (il 10 gennaio 2023).
14. Avverso le suddette determine di assegnazione emesse dal Ministero, RAI ha proposto ricorso in sede giurisdizionale. In accoglimento del ricorso, il TAR Lazio, con la sentenza n. 12281 del 12 luglio 2023, ha annullato i provvedimenti di assegnazione delle reti RN1 e RN3, rispettivamente attribuite a RAI e a EuroDAB Italia. L'assegnazione della rete RN2 a DAB Italia non è stata invece contestata.
15. In esecuzione del giudicato, il Ministero ha avviato in data 7 novembre 2023 una nuova procedura di assegnazione delle reti RN1 e RN3 che si è conclusa in data 21 maggio 2024 con la conferma delle precedenti assegnazioni. Avverso il nuovo provvedimento RAI ha nuovamente proposto ricorso innanzi al TAR del Lazio, che è quindi attualmente pendente.
16. I dati registrati nel Catasto AGCOM indicano che, stante il descritto contenzioso, lo sviluppo delle reti RN1 e RN3 è bloccato o fortemente rallentato, sia dal punto di vista dell'adeguamento alla nuova configurazione frequenziale prevista dal PNAF-DAB sia con riguardo all'attivazione di nuovi impianti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di copertura.
17. Con la presente indagine, si intende pertanto esaminare lo stato attuale dello sviluppo delle reti nazionali, raccogliendo informazioni sulla loro attuale estensione e consistenza, nonché sui piani di sviluppo attuali e prospettici. In questa sede, si ritiene in particolare utile acquisire informazioni circa il sussistere di possibili fattori legali, tecnici o economici ostativi ad uno sviluppo delle reti conforme alle modalità e tempistiche già dichiarate dagli operatori di rete nell'ambito delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso.



2.2.2. Il comparto locale

18. Quanto al settore locale, esso si trova ancora in una fase prodromica all'avvio effettivo dei mercati, in ragione dello sviluppo disomogeneo che lo ha caratterizzato.
19. Sino all'adozione del PNAF-DAB, infatti, l'emittenza radiofonica locale ha potuto trasmettere programmi in tecnica digitale terrestre DAB+ solo in una parte molto limitata del territorio italiano, operando in soli 10 dei 39 bacini di servizio definiti dalla delibera dell'Autorità n. 465/15/CONS³ in virtù di diritti di uso temporanei e, in altre parti del Paese (con impianti limitati), in virtù di autorizzazioni sperimentali ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 664/09/CONS e s.m.i.
20. D'altro canto, come visto, la delibera Agcom n. 286/22/CONS non ha ancora trovato piena applicazione nel settore locale, poiché l'iter di assegnazione dei diritti d'uso per le reti locali pianificate, avviato dal Ministero a metà del 2023, non è stato ancora completato. Conformemente al *Regolamento DAB*, il processo di assegnazione prevede procedure selettive di tipo comparativo, tranne che nei bacini dove vi sia un unico richiedente per una data rete locale pianificata.
21. Secondo le informazioni in possesso dell'Autorità al momento della stesura del presente testo, delle 90 reti locali complessivamente pianificate nel PNAF-DAB, i diritti d'uso delle frequenze sono stati assegnati per 43 reti a partire dal mese di aprile 2024; per altre 19 reti le procedure di assegnazione sono attualmente in corso (per 10 di esse, a causa del concorrente interesse manifestato da più soggetti consortili, saranno presumibilmente necessarie procedure comparative); le restanti 28 reti dovrebbero essere, allo stato, rimaste inoperte. Rileva, in particolare, notare che in 3 bacini d'utenza (tutti ubicati sul versante adriatico-ionico) non è stato ancora rilasciato alcun diritto d'uso.
22. Con la presente indagine, si intende pertanto acquisire informazioni circa lo stato di attuazione del PNAF-DAB anche nel settore locale, nonché riguardo a possibili fattori legali, tecnici o economici ostativi allo sviluppo delle reti pianificate dall'Autorità.

³ Le frequenze erano state infatti pianificate in 16 dei 39 bacini e il Ministero aveva concesso i diritti di utilizzo temporaneo delle frequenze solo per 10 di questi 16 bacini. I bacini interessati sono i seguenti: Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Regione Valle d'Aosta, Regione Umbria, Province di Torino e Cuneo (Piemonte Occidentale), Province di Firenze, Pistoia, Prato, Arezzo e Siena, Provincia di L'Aquila, Province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Iglesias, Province di Napoli, Caserta, Province di Matera, Potenza. Si rinvia, in proposito, alla pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, disponibile al link <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/frequenze-radiofoniche-in-tecnica-digitale>.



3. IL MERCATO DELLA RADIOFONIA DIGITALE TERRESTRE

23. Oltre ad investigare sulle suddette criticità caratterizzanti l'attuale fase avvio, la presente indagine si propone di acquisire una visione prospettica del mercato della radiodiffusione digitale terrestre DAB+. L'Autorità mira, cioè anche a delineare un quadro completo e approfondito delle prospettive di sviluppo in Italia del settore, sia a livello nazionale che locale, evidenziandone le opportunità di crescita e sviluppo, sulla base del quale valutare possibili misure di aggiornamento della regolamentazione.
24. In tale ottica, l'indagine conoscitiva si propone di analizzare l'offerta dei servizi di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+, evidenziando a partire dallo stato attuale di sviluppo delle reti nazionali e locali, i piani e le strategie future. Successivamente, si intende procedere all'analisi dell'impiego della capacità trasmissiva disponibile sulle piattaforme di radiodiffusione nazionale e locale. L'obiettivo è determinare, anche in ottica prospettica, se l'offerta di capacità trasmissiva sia commisurata alla domanda da parte dei fornitori di contenuti nazionali e locali, sia facenti parte delle società consortili assegnatarie dei diritti d'uso sia indipendenti.
25. Parallelamente all'analisi dell'offerta, si ritiene importante esaminare anche la domanda da parte dell'utenza e il suo sviluppo, studiando le dinamiche di consumo dei contenuti digitali, le tendenze di fruizione dei servizi di radiodiffusione sonora digitale da parte degli utenti finali e la diffusione delle diverse tipologie di ricevitori radio, sia in ambito domestico (portatile *indoor*) che all'interno degli autoveicoli (mobile).
26. È di interesse, infine, comprendere gli orientamenti attuali e futuri dell'industria dei ricevitori, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie e degli *standard* per l'erogazione dei contenuti audio, come la cosiddetta radio ibrida.



4. LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE SONORA IN TECNICA DIGITALE

4.1. Il quadro di riferimento normativo e regolamentare

27. Il quadro regolamentare della radiodiffusione sonora in tecnica digitale è delineato dal *Regolamento DAB* di cui alla delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009 e s.m.i., con il quale l’Autorità ha inizialmente posto fine alla “*fase sperimentale*” per la diffusione radiofonica in tecnica digitale di cui all’art. 2-*bis*, comma 3, della legge n. 66/2001, e introdotto, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 24, della legge n. 112/2004, la disciplina relativa alla fase, ancora provvisoria, di “*avvio dei mercati*”, in linea con i principi e i criteri direttivi definiti dalla predetta norma legislativa, nonché in aderenza ai principi dettati dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* (d.lgs. n. 259/2003) e dal *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* (d.lgs. n. 177/2005) vigenti *ratione temporis*.
28. L’adozione del *Regolamento DAB* rispondeva all’esigenza di assicurare lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico e, al contempo, di garantire il principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi nell’ambito di un equilibrato rapporto tra la diffusione nazionale e quella locale.
29. Nel corso degli anni, l’Autorità ha operato interventi di semplificazione e adeguamento della disciplina regolamentare di cui alla suddetta delibera n. 664/09/CONS, sia per risolvere alcune criticità emerse in sede di prima assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze (nazionali e locali), sia al fine di dare ulteriore impulso allo sviluppo equilibrato e pluralista del mercato della radiofonia digitale. In questo senso, con le delibere n. 567/13/CONS e n. 35/16/CONS sono stati previsti, tra l’altro: una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle 72 unità capacitive⁴ assegnate a ciascun fornitore di contenuti (nazionale e locale); con riferimento all’emittenza locale, la semplificazione dei requisiti di partecipazione necessari per la formazione dei consorzi assegnatari dei diritti d’uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale; l’introduzione di obblighi più stringenti orientati all’effettiva implementazione delle reti, attraverso l’imposizione di un obbligo di copertura del 70% della popolazione entro cinque anni dalla assegnazione dei diritti d’uso, in aggiunta all’obbligo già previsto di copertura del 40% della popolazione entro il secondo anno; l’introduzione dell’obbligo di rendere disponibile la capacità trasmissiva non utilizzata dai

⁴ Le unità capacitive o CU (*capacity unit*) sono l’unità di misura della capacità trasmissiva che un operatore di rete DAB titolare dei diritti d’uso delle relative frequenze può mettere a disposizione di un fornitore di contenuti. Una intera rete DAB (o anche brevemente *multiplex DAB*) di norma prevede la possibilità di utilizzare 864 CU.



partecipanti alle società consortili ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti autorizzati (non partecipanti al capitale sociale delle società consortili).

30. Successivamente, alla luce di talune criticità riscontrate nell'accesso alla risorsa trasmissiva disponibile da parte di fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, l'Autorità ha ritenuto opportuno integrare la disciplina recata dal *Regolamento DAB* in materia di gestione della capacità trasmissiva da parte delle società titolari dei diritti d'uso delle frequenze. Pertanto, al fine di promuovere l'arricchimento dell'offerta di programmi disponibili per l'utenza, nonché di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in senso aperto, equilibrato e pluralista, garantendo l'apertura della piattaforma radiofonica digitale e l'accesso alle unità capacitive (CU) disponibili sui *multiplex DAB* nazionali da parte di soggetti terzi, l'Autorità, con la delibera n. 455/19/CONS, ha inizialmente modificato la disciplina sugli obblighi degli operatori di rete, prevedendo, nella vigente fase di avvio dei mercati, l'introduzione in capo a tutti gli operatori di rete radiofonica in ambito nazionale, di un obbligo di cessione di una quota delle unità di capacità del blocco di diffusione (c.d. *must-carry*) a fornitori di contenuti radiofonici nazionali indipendenti⁵, pari a 216 unità di capacità (ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. a del *Regolamento DAB*) per la RAI e pari a 144 unità di capacità (ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. b del *Regolamento DAB*) per ciascun operatore di rete radiofonica privato (EuroDAB e DAB Italia). L'Autorità ha altresì previsto che la cessione della capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti indipendenti avvenisse da parte dell'operatore di rete su base negoziale, sia con riferimento alle condizioni tecniche di accesso al servizio sia a quelle economiche, pur stabilendo, a garanzia dei criteri di trasparenza e non discriminazione, che ciascun operatore di rete predisponesse una "*Offerta di Servizio*" da pubblicare sul proprio sito *web* al fine di rendere universalmente conosciute le caratteristiche minime del servizio offerto e le condizioni di cessione della capacità trasmissiva e consentire ai fornitori di contenuti indipendenti interessati all'acquisizione della capacità trasmissiva la valutazione comparativa delle offerte disponibili.
31. Per l'annullamento della suddetta delibera è stato proposto nel 2020 ricorso da parte di RAI al TAR del Lazio, che, pronunciandosi con sentenza n. 08574 del 23 giugno 2022, lo ha parzialmente accolto, annullando la suddetta delibera nella parte in cui è quantificato l'obbligo di *must-carry* per la sola RAI. Dello stesso avviso il Giudice di appello, che, con sentenza n. 01980/2023, ha ribadito la censura del TAR alla

⁵ Si definisce "*fornitore di contenuti radiofonici indipendente*" il soggetto titolare di un'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale che non sia in rapporto di controllo o collegamento con gli operatori di rete, nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società consortili di cui all'art. 12, comma 3, del *Regolamento*.



delibera n. 455/19/CONS, riconoscendo al contempo la legittimità della regolamentazione introdotta dall'Autorità sia in termini di disciplina dell'accesso sia in termini di vigilanza. In ottemperanza alle suddette sentenze, l'Autorità ha provveduto alla rideterminazione dell'obbligo di cessione della capacità trasmissiva della RAI, estendendo la stessa modifica, in senso non discriminatorio, anche agli altri operatori. Con la delibera n. 292/23/CONS l'Autorità ha infatti confermato l'obbligo in capo a RAI ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett. a) del *Regolamento DAB*, rideterminandolo in 108 unità di capacità (in luogo delle 216 prima previste), nonché ha ritenuto di applicare la stessa quantificazione dell'obbligo di cessione di 108 CU anche ai Consorzi privati, in luogo di quella fissata all'art. 14, comma 3, lett. b) del *Regolamento DAB* (144 unità di capacità precedentemente previste).

32. Alla luce delle evidenze emerse dall'introduzione dell'obbligo di *must-carry*, l'Autorità con la suddetta delibera n. 292/23/CONS ha altresì ritenuto necessario, al fine di promuovere la concorrenza nel settore, introdurre maggiore flessibilità nella cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di contenuti indipendenti, stabilendo che la stessa possa avvenire, anziché nella quantità precedente di un unico modulo da 36 unità di capacità oppure di un unico modulo da 72 unità di capacità, in moduli da 36 unità di capacità (uno o due), potendo il secondo modulo (da 36) essere assegnato ad un soggetto solo qualora tutti gli altri richiedenti abbiano ottenuto almeno un modulo.
33. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere una misura che consenta di ovviare all'eventualità che parte della capacità dei *multiplex* nazionali resti inoptata per carenza di domanda. Pur accordando priorità ai fornitori indipendenti, al fine di garantire un uso efficiente e continuo dello spettro, l'Autorità ha quindi disposto che, qualora una parte della capacità del *multiplex* resti inutilizzata, gli operatori siano tenuti a pubblicare un avviso di disponibilità per 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di richieste, potranno utilizzare la capacità per 18 mesi, ripubblicando l'avviso ogni 15 mesi.
34. Si precisa che avverso alla delibera n. 292/23/CONS la RAI ha presentato ricorso al TAR del Lazio, il cui giudizio è al momento pendente.
35. In disparte dai necessari interventi di semplificazione e adeguamento della regolamentazione finora discussi, a quindici anni dall'adozione del *Regolamento DAB* appare opportuno che la disciplina della radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale possa più in generale conformarsi ai significativi sviluppi normativi del *Codice delle comunicazioni elettroniche* e del *Testo Unico* fino ad oggi intervenuti.
36. Come noto, infatti, il *Codice*, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è stato di oggetto di molteplici interventi di modifica, successivi all'adozione della



delibera n. 664/09/CONS: nel 2012 con il decreto legislativo n. 70/2012, nel 2021 con il decreto legislativo n. 207/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e, da ultimo, nel mese di marzo 2024, mediante il decreto legislativo n. 48/2024.

37. Parimenti, la disciplina recata dal *Testo Unico* dei servizi di media audiovisivi è stata in più occasioni modificata rispetto alla versione (di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) vigente *ratione temporis* alla data di adozione della delibera n. 664/09/CONS: nel 2010 ad opera del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nel 2021 mediante il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE, e da ultimo mediante il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50.
38. Si osserva in particolare che la revisione del *Testo Unico* incide sotto molteplici profili sulla regolamentazione della piattaforma DAB+, suggerendo l'opportunità di procedere ad un'analogia, complessiva revisione del *Regolamento DAB* in funzione di un necessario adeguamento, da un lato, all'evoluzione normativa, dall'altro al progressivo sviluppo del mercato. In questa fase una revisione della disciplina di settore appare viepiù necessaria, proprio nella prospettiva di guidare il passaggio dei mercati della radiodiffusione dalla attuale "*fase di avvio*" alla fase matura (cioè di normalità).
39. D'altro canto, dal confronto con gli operatori del mercato nell'ambito dell'attività istruttoria svolta in relazione ai procedimenti di cui si è detto sopra, è emersa l'esigenza di sottoporre a valutazione di adeguatezza gli stessi criteri individuati dal Regolamento DAB per decretare il termine della "*fase di avvio dei mercati*".
40. Tanto premesso, su talune specifiche questioni, di seguito dettagliate, l'Autorità ritiene opportuna una più ampia fase di approfondimento con il mercato prima di procedere con gli opportuni interventi regolamentari, fermo restando la facoltà degli *stakeholder*, nell'ambito della presente indagine, di portare all'attenzione dell'Autorità ulteriori tematiche di interesse, nell'ottica di promuovere lo sviluppo dei mercati.

4.2. Sui criteri di definizione del completamento della fase di avvio dei mercati

41. La delibera n. 664/09/CONS definisce, all'articolo 1, comma 1, lett. *ee*), la "*fase di avvio dei mercati*" come "*il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e: 1) il raggiungimento della copertura di cui all'art. 13, comma 5, lettere c) e d); 2) la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50% della popolazione e al 70% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio*".



42. Il richiamato art. 13, comma 5, recita: “c) *garantire agli operatori di rete nazionali privati almeno due blocchi di diffusione in grado di raggiungere, con copertura portatile outdoor, la più elevata percentuale della popolazione; d) garantire agli operatori di rete locali il massimo numero disponibile di blocchi di diffusione, in ogni caso non superando l’impiego complessivo per la radiofonia digitale di tre canali televisivi, in modo proporzionato e tenendo conto del numero di fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 14, del presente regolamento per la diffusione in tecnica digitale terrestre del programma di cui al medesimo articolo 3, comma 13, lettera b); detti blocchi dovranno essere idonei a realizzare reti con copertura portatile outdoor con la più elevata percentuale della popolazione di ciascun bacino servito, fermo il rispetto del limite di cui all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico per ciascun fornitore di contenuti in ambito locale.*”
43. Nel merito, con riguardo al criterio 1, nell’ambito della presente indagine conoscitiva si intende verificare se esso sia ancora attuale e idoneo a rendere conto dello stato di sviluppo del mercato e se, pertanto, possa essere confermato il riferimento all’obiettivo di copertura delle reti di radiodiffusione sonora operanti sia in ambito nazionale sia in ambito locale, nel relativo bacino di servizio. Occorre altresì valutare se sia opportuna una revisione dell’attuale formulazione del predetto obiettivo, allo scopo di garantire un più puntuale e chiaro allineamento agli obiettivi di pianificazione indicati nella delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS, nonché agli obblighi per gli operatori di rete DAB+, nazionali e locali, già declinati dal *Regolamento DAB* all’art. 14, commi 5 e 6, e ribaditi, per quanto riguarda le reti locali regionali e sub-regionali, nei bandi del MIMIT per l’assegnazione agli operatori di rete dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale e, per quanto attiene alle reti di radiodiffusione nazionale, in sede di assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per le reti nazionali n.1 e n. 3.
44. Al riguardo, rileva evidenziare che tutte le reti pianificate dall’Autorità con la delibera n. 286/22/CONS offrono la possibilità teorica di raggiungere una copertura territoriale dei bacini pianificati pressoché integrale. Tuttavia, un obiettivo di copertura così elevato va considerato come puramente teorico, sia a causa dei costi di realizzazione delle reti sia delle approssimazioni che influenzano i risultati ottenuti con metodi di tipo simulativo. In concreto, considerando anche i margini di tolleranza previsti per la valutazione del rispetto dei vincoli radioelettrici stabiliti dal PNAF-DAB, è possibile affermare che il PNAF-DAB offre la possibilità di realizzare reti potenzialmente in grado di raggiungere una copertura radioelettrica pari a circa il 90% del territorio dei bacini pianificati.
45. Quanto agli obblighi disposti ai sensi dei citati provvedimenti del MIMIT, per le reti locali regionali è richiesto all’operatore di rete radiofonica privato in ambito locale (cfr. art. 9, comma 2, lett. b, del bando) di “*realizzare entro due anni*



dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura di tipo mobile di almeno il 40 %, entro quattro anni di almeno il 60% ed entro cinque anni di almeno il 70% della popolazione, desunta dagli ultimi dati geo-referenziati ISTAT, di ogni bacino o sub bacino di riferimento, valutata sulla base dei medesimi criteri tecnici stabiliti nei provvedimenti di pianificazione". In merito alle procedure previste per l'assegnazione dei diritti d'uso delle reti in ambito nazionale, dall'avviso pubblicato dal MIMIT il 25 gennaio 2024 recante *"Assegnazione del diritto d'uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3 per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB, ai sensi della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 286/22/CONS (PNAF-DAB)"* emerge che l'obiettivo di copertura è incluso tra i criteri di valutazione del progetto tecnico di rete elencati nel documento recante *"Parametri per l'attribuzione dei punteggi"* (allegato all'Avviso); anche in quella sede, è previsto un obiettivo minimo di copertura della popolazione a 2 anni del 40%, a 4 anni del 60% e a 5 anni del 70%.

46. Alla luce di tanto, nell'ambito della presente indagine l'Autorità intende verificare l'esigenza di aggiornare la formulazione del criterio 1 relativo alla copertura delle reti, in linea con gli obiettivi già indicati dall'Autorità all'art. 14, commi 5 e 6, del *Regolamento DAB*. In particolare, occorre valutare se il predetto obiettivo debba essere espresso in termini di popolazione, di territorio, ovvero se, attesa la tendenza a una fruizione del servizio radiofonico sempre più orientata alla mobilità, non risulti più opportuno inserire uno specifico rimando alle direttrici di traffico e alla rete viaria. Si intende infine verificare se risulti necessario precisare il suddetto requisito, indicando, sia per le reti di radiodiffusione nazionali sia per le reti locali nel bacino di servizio, una specifica quantificazione dell'obbligo di copertura.
47. Da altro punto di vista, con riguardo al criterio 2, relativo alla diffusione commerciale dei ricevitori DAB+ domestici e all'interno degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio, la verifica dell'adeguatezza e attualità del quadro regolamentare richiede di considerare le circostanze relative, d'un lato, all'evoluzione delle norme di rango primario di riferimento, dall'altro ad alcune tendenze emergenti nell'ambito dei mercati.
48. Occorre valutare, in particolare, se sia ancora opportuno vincolare la conclusione della *"fase di avvio dei mercati"* al sussistere delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *ee*), punto 2 (*"la diffusione commerciale dei ricevitori per la ricezione dei programmi radiofonici numerici mediante ricevitori domestici non inferiore al 50 % della popolazione e al 70 % degli autoveicoli di nuova immatricolazione dotati di autoradio"*) ovvero se sia opportuno riformulare il suddetto criterio.



49. In particolare, con riferimento al requisito della diffusione dei ricevitori DAB+ ad uso domestico (*indoor*), nell'ambito della presente indagine conoscitiva si intende valutare, stante la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha reso obbligatoria in Italia l'installazione della radio DAB+ su tutte le autovetture e i veicoli commerciali di categoria M e N dotati di autoradio e su tutti i ricevitori domestici venduti a partire dal 1 gennaio 2020, nonché alla luce delle tendenze di fruizione del servizio sempre più orientate alla mobilità, così come degli obiettivi considerati dall'Autorità in fase di elaborazione del PNAF-DAB, l'opportunità di rimuovere il suddetto requisito in quanto ormai superato o se piuttosto risulti di maggiore utilità confermarlo.
50. Parimenti, con riguardo al requisito di diffusione dei ricevitori DAB+ a bordo di autoveicoli (ricezione *mobile*) e alla luce della citata normativa, nell'ambito della presente indagine conoscitiva si intende valutare l'opportunità di rimuovere il suddetto requisito o, piuttosto, in considerazione della emergente tendenza di talune case automobilistiche ad abilitare unicamente la fruizione via IP dei contenuti radiofonici negli autoveicoli di nuova immatricolazione, escludendo le autoradio, di confermarlo, eventualmente proponendo una modifica della soglia di diffusione.

4.3. Sull'adeguamento della regolamentazione alle disposizioni del *Testo Unico*

51. Come indicato, alla luce delle modifiche normative al *Testo Unico* intervenute dall'adozione del *Regolamento DAB* con la delibera n. 664/09/CONS, si ritiene necessaria una complessiva revisione del *Regolamento* stesso, al fine di assicurarne il necessario adeguamento al *Testo Unico* vigente.
52. Anzitutto, appare necessario garantire la coerenza delle norme aggiornando le definizioni secondo la nomenclatura prevista dall'art. 3 del *Testo Unico*.
53. In sede di revisione, si rileva altresì l'esigenza di modificare quanto disposto all'art. 12, commi 9 e 10, del *Regolamento DAB* in materia di determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d'uso dello spettro per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, al fine di assicurare la conformità a quanto ora disposto dal *Testo Unico*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50.
54. Come osservato dall'Autorità con delibera n. 176/24/CONS⁶, le modifiche al *Testo Unico* da ultime intervenute incidono significativamente sulla materia della definizione dei criteri di determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d'uso dello spettro per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Il decreto lgs. n. 50/2024 abroga infatti (all'art. 3, comma 1) l'art. 3,

⁶ Delibera n. 176/24/CONS, del 29 maggio 2024, recante "Archiviazione del procedimento di cui alla delibera n. 65/23/CONS".



comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249 che, ai fini dello sviluppo del mercato, stabiliva che il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non fosse dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni. Il successivo comma 3 del medesimo articolo del decreto lgs. n. 50/2024 abroga, inoltre, l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che assegnava all'Autorità la competenza a disciplinare i criteri per i “*pagamenti dei diritti amministrativi degli operatori di rete radiofonici nazionali e locali*”. Infine, il decreto lgs. n. 50/2024 (all'articolo 1, comma 35, lett. e) apporta modificazioni all'articolo 50 del *Testo Unico*, introducendo i commi 11-*bis* e 11-*ter*. Nel merito, il comma 11-*bis* prevede un'esenzione dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora digitale, valida per un periodo di cinque anni a partire dalla pubblicazione del PNAF-DAB, avvenuta il 4 agosto 2022. Inoltre, ai sensi del comma 11-*ter* l'Autorità non è più tenuta a disciplinare i criteri per i “*pagamenti dei diritti amministrativi degli operatori di rete radiofonici nazionali e locali*”. Alla luce di ciò, con la delibera n. 176/24/CONS, l'Autorità ha deciso di posporre la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali, ai sensi dell'art. 42 del *Codice*, in attesa di un maggiore consolidamento del relativo mercato e tenendo conto della necessità di definire il termine della fase di avvio, come previsto dal *Regolamento DAB*. Pertanto, l'approssimarsi del termine della fase di avvio dei mercati DAB potrà essere prodromico all'avvio delle necessarie attività a riguardo da parte dell'Autorità.

4.4. Sulla promozione della radiodiffusione digitale DAB+

55. Lo sviluppo della piattaforma di radiodiffusione DAB+ rappresenta, all'interno dell'Unione europea, il fulcro dell'evoluzione della radio. I percorsi concepiti per favorire il passaggio dalla radiodiffusione analogica in FM a quella digitale in DAB risultano, tuttavia, estremamente diversificati nei Paesi europei in termini di strategie e tempistiche, in linea con le esigenze specifiche di ciascuna nazione.
56. La Norvegia è stato il primo Paese a spegnere le trasmissioni FM nel 2017, completando il passaggio alla radiofonia digitale, anche grazie a politiche pubbliche di sostegno per l'acquisto dei nuovi ricevitori.
57. In Svizzera, il passaggio dalla radiodiffusione analogica FM a quella digitale DAB+ segue una precisa strategia che prevede lo spegnimento definitivo delle trasmissioni FM entro la fine del 2024. Il processo, avviato nel 2014 e promosso dagli stessi *broadcaster* radio, è stato ulteriormente supportato nel 2017 dal Consiglio Federale elvetico, che ha adottato gli obiettivi del settore radiofonico e fornito il quadro giuridico per detto passaggio. Attualmente, anche grazie al ricorso a politiche di sussidio pubblico, la penetrazione del DAB+ è significativa, con dati di ascolto che



indicano che circa il 65% della popolazione usufruisce del DAB, a fronte del 35% che utilizza ancora l'FM. Inoltre, sebbene la copertura DAB+ sia abbastanza estesa, l'Autorità di regolamentazione di settore (OFCOM) ha previsto che alcuni trasmettitori FM in aree periferiche con copertura DAB+ insufficiente possano continuare a operare per un periodo limitato dopo il 2024.

58. Gli ulteriori esempi di Belgio e Francia confermano l'orientamento a favore di una strategia graduale. Nelle Fiandre, l'obiettivo di spegnimento delle trasmissioni FM entro il 2031 è subordinato al raggiungimento di specifici criteri, come l'incremento dell'ascolto digitale e la diffusione dei ricevitori DAB+ negli autoveicoli, e perseguito attraverso una combinazione di campagne di *marketing* e sensibilizzazione, unitamente a un dettagliato piano di sviluppo delle infrastrutture di rete.
59. Nel mese di giugno 2024, il regolatore francese ARCOM ha pubblicato "*Le livre blanc de la radio*". Questo documento, elaborato in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, editori, operatori di rete, produttori di ricevitori e la società incaricata della misurazione e dell'analisi delle *audience* dei media, propone una *roadmap* dettagliata per il passaggio al DAB+ e lo spegnimento della diffusione FM entro il 2033, articolata in due fasi principali. In una prima fase, di "preparazione" (2024-2027) si prevede di fissare e quantificare su base regolare le quote di ascolto e di dotazione dei ricevitori DAB+ e di normalizzare la misurazione dell'ascolto DAB+. Sul piano normativo, in questa prima fase saranno riviste le soglie di concentrazione degli operatori e definite le basi legali per richiedere agli aggregatori una remunerazione corrispondente all'accesso alle radio sulle loro piattaforme e permettere al regolatore di "congelare" le frequenze FM che le radio non utilizzano più affinché gli operatori si concentrino sulla sola diffusione DAB+. Al momento, infatti, la legge prevede che ARCOM metta a disposizione delle radio tutte le frequenze non occupate. La seconda fase, c.d. di "migrazione" (2028-2033) potrà iniziare quando concorreranno due condizioni: almeno il 70% della popolazione disporrà di almeno un ricevitore DAB+ e la radio FM rappresenterà meno del 50% dell'ascolto della radio. Nella fase di migrazione, si prevede, inoltre, di fornire aiuti pubblici agli editori per finanziare la doppia diffusione (DAB+/FM), oltre a supporti finanziari per i piccoli comuni per installare impianti di diffusione DAB+. Questa strategia delinea, dunque, un percorso ben definito per la transizione della Francia alla radiodiffusione digitale, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza della trasmissione radiofonica, rispondendo alle nuove abitudini di ascolto degli utenti.
60. Alla luce di tanto, pur se non è oggetto della presente indagine lo stato e lo sviluppo della piattaforma FM, è possibile tuttavia valutare anche in Italia, nell'ambito dello sviluppo della piattaforma DAB, che è invece l'oggetto della presente indagine, la

possibilità di favorire il passaggio dalla radiofonia analogica a quella digitale. Pertanto, potrebbero essere studiate eventuali misure incentivanti a tale riguardo.

4.5. Sugli obblighi in carico agli operatori di rete nazionali e locali

61. Con riguardo agli obblighi in carico agli operatori di rete nazionali e locali e specifico riferimento alla disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti, il *Regolamento DAB* nella sua attuale formulazione, all'art. 14, commi 4 e 6 (lett. a), dispone che l'operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale o in ambito locale sia tenuto a destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale o locale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle rispettive società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione.
62. Il dimensionamento della capacità che l'operatore di rete è tenuto ad assegnare a ciascun fornitore di contenuti ai sensi del *Regolamento DAB* è stato effettuato, del resto, in considerazione di quanto previsto per la radiodiffusione sonora in ambito locale all'art. 12, comma 5, del *Regolamento DAB*, laddove è stato stabilito che *“I diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale sono rilasciati a società consortili partecipate da almeno il 40 per cento delle emittenti legittimamente esercenti l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale”*, nonché in considerazione di quanto disposto per la radiodiffusione sonora in ambito locale all'art. 12, comma 5, del *Regolamento DAB*: *“I diritti di uso di ciascun blocco di frequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale pianificato in ambito locale sono rilasciati, per ogni bacino o sub bacino di utenza previsto dal Piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale di cui all'art. 13, alle società consortili partecipate da almeno 12 emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza o sub bacino di utenza l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito locale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito locale ai sensi dell'art. 3, comma 14 del presente regolamento”*.
63. Su ciascun *multiplex* avrebbero potuto essere trasportati, dunque, almeno 12 programmi radiofonici codificati HE-AAC v1, ipotizzando un'occupazione al massimo di 72 CU da parte di ciascun fornitore di contenuti, fermo restando la riserva disposta a favore dei fornitori di contenuti indipendenti ai sensi dell'articolo 14-bis del *Regolamento DAB* (attualmente pari a 108 CU ai sensi della delibera n 292/23/CONS).
64. Al riguardo, l'esame della letteratura scientifica di settore ha mostrato come l'evoluzione tecnologica dallo *standard* DAB a quello DAB+, caratterizzato da più



avanzate tecniche di codifica audio, abbia condotto nel corso degli anni a rilevanti miglioramenti dell'efficienza d'uso della capacità trasmissiva delle reti di radiodiffusione sonora digitali, consentendo di ridurre significativamente il *bitrate* necessario per la diffusione di un programma radiofonico (e quindi la capacità trasmissiva occupata sul *multiplex* in termini di CU), impregiudicata la relativa qualità audio percepita dall'utente.

65. Si rileva, altresì, che il numero di CU necessarie perché il segnale audio venga percepito dall'ascoltatore a un certo livello di qualità risulta influenzato dal tipo di contenuto, essendo ciascun tipo caratterizzato da un differente requisito di *bitrate* minimo necessario per conseguire lo stesso livello di qualità (ad esempio, i programmi "parlati" presentano requisiti prestazionali meno stringenti rispetto a quelli musicali).
66. A titolo esemplificativo, si osserva che gli studi scientifici di settore mostrano che, per trasmettere un programma radiofonico (ad esempio, un programma musicale) in DAB+ con un alto livello di qualità audio, risultano sufficienti 48 CU con un *encoder* HE-AAC v2, laddove un *encoder* HE-AAC v1 rendeva necessarie 72 CU e un *encoder* AAC addirittura 96.
67. Tanto considerato, si ritiene opportuno verificare mediante la presente indagine conoscitiva l'interesse del mercato all'introduzione di una maggiore flessibilità nella disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti soci dei consorzi. In particolare, si intende valutare se risulti ancora ragionevole e proporzionata la disposizione che vincola a 72 CU la capacità massima che può essere messa a disposizione di un singolo fornitore, atteso che l'evoluzione tecnologica rende oggi possibile, attraverso un più efficiente uso dello spettro, la diffusione di un maggior numero di programmi all'interno di ciascun *multiplex*, favorendo così un maggiore pluralismo.

4.6. Sulla struttura societaria dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso

68. La disciplina della fase di avvio dei mercati recata dal *Regolamento DAB* all'art. 12, comma 3, prevede che: *"In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, nonché dei criteri e principi dettati dall'articolo 24 della legge n. 112 del 2004, nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale e locale, stante l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, sono rilasciati esclusivamente a società consortili secondo quanto previsto dai successivi commi 4, 5 e 6"*.
69. In particolare, ai sensi del successivo comma 4, le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri

devono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari analogici autorizzati per la radiodiffusione sonora digitale (ai sensi dell'art. 3, comma 12 del *Regolamento*), sia a livello nazionale che locale.

70. Nell'ambito della presente indagine conoscitiva si ritiene opportuno valutare la possibilità di consentire la partecipazione ai consorzi anche a soggetti giuridici diversi dalle emittenti, anche al fine di attrarre maggiori capitali nell'ottica di favorire lo sviluppo delle reti di radiodiffusione.

4.7. Sulle procedure di assegnazione dei diritti d'uso a completamento della fase di avvio dei mercati

71. Da ultimo, con la presente indagine conoscitiva l'Autorità intende sollecitare un confronto con gli *stakeholder* riguardo alle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, previste ai sensi dell'art. 18 del *Regolamento DAB* a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, tema questo legato anche alla precedente questione della struttura societaria dei titolari dei diritti d'uso.
72. Il passaggio dalla fase di avvio dei mercati della radiodiffusione sonora digitale a quella di maturità richiederà di garantire stabilità al mercato attraverso un quadro regolamentare certo e completo, nonché conforme con le norme del *Codice*. Questo quadro dovrà quindi tutelare il pluralismo e la concorrenza, assicurando al contempo la valorizzazione degli investimenti effettuati dagli operatori del settore. Inoltre, sarà fondamentale prevedere meccanismi che incentivino ulteriori investimenti e innovazioni tecnologiche, creando un ambiente favorevole alla crescita e alla sostenibilità del mercato della radiodiffusione sonora digitale. Tale approccio garantirà che il settore possa evolversi in modo equilibrato, rispondendo sia alle esigenze degli operatori sia a quelle dei consumatori, promuovendo un ecosistema competitivo e dinamico.

ANNESSE 1

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità, tramite la presente indagine conoscitiva, intende acquisire elementi di informazione e documentazione sulla piattaforma di radiodiffusione terrestre sonora in tecnica digitale DAB+, al fine di verificare l'efficacia dell'attuale regolamentazione e valutare la necessità di interventi di aggiornamento e adeguamento della disciplina nelle materie di propria competenza.

A tal fine, l'Autorità invita le parti interessate a fornire osservazioni e dati in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nell'allegato A alla delibera di avvio dell'indagine, che coprono i vari aspetti essenziali per lo sviluppo del settore. I rispondenti sono invitati, in particolare, a fornire contributi strutturati, rispondendo a ciascun tema trattato nei diversi paragrafi dell'Allegato A.

Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata “*Indagine conoscitiva sulla piattaforma DAB+*”, potranno essere inviate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, all'attenzione del responsabile del procedimento, l'ing. Annalisa Durantini, funzionaria dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche, ove è incardinato il procedimento. Ulteriori contributi potranno essere successivamente sollecitati con opportuna comunicazione.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano all'indagine non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo per le eventuali decisioni future dell'Autorità.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 13, comma 1, lett. b), del *Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all'allegato A alla delibera n. 383/17/CONS*, da ultimo modificato con delibera n. 205/23/CONS del 26 luglio 2023, gli atti e i documenti formati o acquisiti nell'ambito della presente indagine conoscitiva sono sottratti all'accesso. L'elenco dei rispondenti sarà reso pubblico.

In ogni caso, le comunicazioni e i documenti pervenuti nell'ambito dell'indagine potranno essere impiegati dall'Autorità in relazione all'esigenza di rendere pubbliche le risultanze della stessa, tramite presentazioni, comunicati stampa, articoli, documenti di sintesi intermedie o finale o eventuali ulteriori documenti di lavoro pubblicati sul sito *web* dell'Autorità, in forma anonima e, ove necessario, aggregata.

L'Autorità, nel corso dell'indagine conoscitiva, si riserva di adeguarne il perimetro ove emergessero nuovi temi meritevoli di ulteriore approfondimento.